

Comune di Novara
Modifica Statuto Comunale

Deliberazione n. 43 del 24 luglio 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 14.3.2011 con cui è stato approvato il vigente Statuto Comunale successivamente modificato/integrato con deliberazioni di CC n. 31/2013, n. 60/2016 e n. 35/2017;

Preso atto della volontà di modificare le competenze della Commissione consiliare permanente composta attualmente dalle donne elette in Consiglio comunale, così come sollecitato dalle stesse componenti ed emerso altresì in sede di riunione della 1 ^Commissione consiliare tenutasi in data 5 luglio 2018;

Ritenuto pertanto opportuno:

- prevedere, in sostituzione dell'attuale commissione consiliare permanente formata da tutte le consigliere comunali, una commissione a più ampia partecipazione che abbia la finalità di tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti, attinenti la dignità e la libertà delle persone e contrastando ogni forma di discriminazione;
- a tale fine, sostituire il comma 5 dell'art. 14 dello Statuto Comunale come segue:
“5. in attuazione del principio di parità stabilito dall'art 3 della Costituzione Italiana è istituita una commissione consiliare permanente per promuovere le pari opportunità, che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini nella vita sociale culturale ed economica. La commissione è composta dalle donne elette in Consiglio Comunale e da un rappresentante di sesso maschile per ogni gruppo consiliare ed elegge fra i suoi componenti (donne e uomini) il presidente ed il vice presidente”;

Considerato inoltre che:

- nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/2000, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce;
- il D lgs. n. 267/2000 distingue le funzioni spettanti agli organi di governo dell'Ente locale, attribuendo al consiglio comunale la funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo (art. 42), alla Giunta compiti di collaborazione con il Sindaco nella gestione del Comune (art. 48) ed al Sindaco la responsabilità e la rappresentanza dell'Ente (art. 50);
- Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale delle Autonomie, in più occasioni (cfr. pareri del 5 gennaio 2018 e del 28 aprile 2015) ha ritenuto che il conferimento di deleghe ai consiglieri comunali ed al Presidente del Consiglio Comunale sono ammissibili sulla base di norme statutarie dell'ente locale che stabiliscano il riparto di attribuzioni tra gli organi di governo dell'ente integrando ma non derogando alle vigenti norme;
- costante giurisprudenza ritiene che lo Statuto, fatto salvo il rispetto dei principi e precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali, possa prevedere la delegabilità da parte del sindaco ad un consigliere di alcune competenze che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, limitate ad approfondimenti collaborativi per l'esercizio diretto delle predette funzioni da parte del sindaco che ne è titolare (cfr.

in multis TAR Puglia Sez. II, n. 461/2017, TAR Puglia Sez. I n. 4499/2006, TAR Toscana n. 1248/2004);

- risulta illegittima una delega ai consiglieri con compiti con amministrazione attiva, in quanto comporterebbe l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato; inoltre qualora la delega afferisca a compiti riguardanti interi settori dell'amministrazione comunale, si verrebbe ad aumentare in modo surrettizio il numero di assessori;

Dato atto, pertanto, che il consigliere comunale può essere incaricato unicamente di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;

Ritenuto di inserire nel vigente Statuto Comunale il seguente art. 25bis:

“Art. 25 bis

- 1. Il Sindaco può attribuire a singoli consiglieri comunali, con proprio provvedimento, apposita delega per la cura di specifiche materie al fine del conseguimento degli obiettivi programmatici.***
- 2. Il consigliere comunale delegato ha compiti di collaborazione con l'amministrazione comunale, circoscritti all'esame ed alla cura di tematiche specifiche, che non implicano la possibilità di impegnare l'amministrazione verso l'esterno e di svolgere attività di tipo gestionale.***
- 3. Al consigliere comunale delegato spettano gli stessi diritti e doveri che la normativa vigente riconosce a tutti i consiglieri comunali e, nell'ambito delle deleghe affidategli dal Sindaco, non ha poteri di iniziativa autonoma, né può partecipare alle riunioni della Giunta Comunale. Egli dovrà inoltre presentare bimestralmente relazione scritta al Sindaco sull'attività svolta.***
- 4. Il Sindaco può revocare in ogni momento la nomina del consigliere delegato. “***

Visto l'art. 6, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: *“Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”*;

Visti gli allegati pareri espressi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 dal Segretario Generale e dal Dirigente del Servizio Bilancio, in merito alla proposta di deliberazione in esame;

Sentita la 1^a commissione consiliare in data 20/07/2018;

Con 23 voti favorevoli e 5 contrari (i consiglieri Ballarè, Allegra, Pirovano, Zampogna, Impaloni) resi per alzata di mano dai 28 consiglieri presenti e votanti come da proclamazione fatta dal Presidente

DELIBERA

- 1) di approvare le seguenti modifiche/integrazioni al vigente Statuto Comunale, come di seguito riportato :

- sostituire il comma 5 dell'art. 14 come segue:
“5. in attuazione del principio di parità stabilito dall'art 3 della Costituzione Italiana è istituita una commissione consiliare permanente per promuovere le pari opportunità, che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini nella vita sociale culturale ed economica. La commissione è composta dalle donne elette in Consiglio Comunale e da un rappresentante di sesso maschile per ogni gruppo consiliare ed elegge fra i suoi componenti (donne e uomini) il presidente ed il vice presidente”;
- inserire il seguente art. 25bis:

“Art. 25bis

- 1. Il Sindaco può attribuire a singoli consiglieri comunali, con proprio provvedimento, apposita delega per la cura di specifiche materie al fine del conseguimento degli obiettivi programmatici.*
 - 2. Il consigliere comunale delegato ha compiti di collaborazione con l'amministrazione comunale, circoscritti all'esame ed alla cura di tematiche specifiche, che non implicano la possibilità di impegnare l'amministrazione verso l'esterno e di svolgere attività di tipo gestionale.*
 - 3. Al consigliere comunale delegato spettano gli stessi diritti e doveri che la normativa vigente riconosce a tutti i consiglieri comunali e, nell'ambito delle deleghe affidategli dal Sindaco, non ha poteri di iniziativa autonoma, né può partecipare alle riunioni della Giunta Comunale. Egli dovrà inoltre presentare bimestralmente relazione scritta al Sindaco sull'attività svolta.*
 - 4. Il Sindaco può revocare in ogni momento la nomina del consigliere delegato.”*
- 2) di dare atto che le modifiche/integrazioni allo Statuto Comunale di cui al punto 1) entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on – line;
- 3) di dare atto che lo Statuto, così come modificato con il presente atto, sarà pubblicato all'Albo pretorio on – line del Comune per 30 giorni consecutivi, pubblicato nel BUR della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.